

## **Quadro di riferimento**

L'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)" pubblicata sul BURT n. 10 del 2 maggio 2007, rimanda ad un apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo di fissare le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT. L'atto viene adottato previa la acquisizione del parere favorevole dell'ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale, nonché la avvenuta concertazione con la competente struttura del Consiglio regionale.

L'ambito di disciplina delle regole tecniche è fissato al comma 2 dell'articolo stesso e comprende:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

### **A) Modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione**

Le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono disciplinate seguendo l'ordine dell'articolo della legge che ne prevede la pubblicazione.

#### **A.1 Acquisizione degli atti al BURT per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 4**

##### **A.1.1 Atti della Giunta e del Consiglio regionale**

L'ufficio competente della Giunta o del Consiglio regionale provvede all'invio elettronico degli atti di cui richiede la pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 mediante inoltro all'indirizzo elettronico dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti. Nell'invio l'ufficio segnala anche su quale lettera del comma 1 dell'articolo 4 si fonda la richiesta di pubblicazione

##### **A.1.2 Atti pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale di cui all'articolo 18**

L'ufficio del BURT provvede autonomamente e direttamente ad acquisire con periodicità almeno quotidiana gli atti di cui è prevista la pubblicazione dalla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. A tale scopo negli atti di cui all'articolo 19 sono definite

le regole tecniche delle modalità d'accesso alla banca dati per il personale dell'ufficio del BURT anche in relazione alla salvaguardia della tutela dei dati personali.

A.1.3 Atti pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale di cui all'articolo 18

L'ufficio del BURT provvede autonomamente e direttamente ad acquisire con periodicità almeno quotidiana gli atti di cui è prevista la pubblicazione dalla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale. A tale scopo negli atti di cui all'articolo 19 sono definite le regole tecniche delle modalità d'accesso alla banca dati per il personale dell'ufficio del BURT anche in relazione alla salvaguardia della tutela dei dati personali.

A.2 Acquisizione degli atti al BURT per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5

A.2.1 Atti pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale di cui all'articolo 18

L'ufficio del BURT provvede autonomamente e direttamente ad acquisire con periodicità almeno quotidiana gli atti di cui è prevista la pubblicazione dalla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. A tale scopo negli atti di cui all'articolo 19 sono definite le regole tecniche delle modalità d'accesso alla banca dati per il personale dell'ufficio del BURT anche in relazione alla salvaguardia della tutela dei dati personali.

A.2.2 Atti pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale di cui all'articolo 18.

L'ufficio del BURT provvede autonomamente e direttamente ad acquisire con periodicità almeno quotidiana gli atti di cui è prevista la pubblicazione dalla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale. A tale scopo negli atti di cui all'articolo 19 sono definite le regole tecniche delle modalità d'accesso alla banca dati per il personale dell'ufficio del BURT anche in relazione alla salvaguardia della tutela dei dati personali. Fino alla predisposizione della banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale, il Consiglio regionale provvede all'invio elettronico degli atti di cui richiede la pubblicazione mediante inoltro all'indirizzo elettronico dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti.

A.3 Acquisizione al BURT della comunicazione di cui all' articolo 9

L'ufficio competente provvede all'invio elettronico della comunicazione mediante inoltro all'indirizzo dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti.

A.4 Atti degli EE.LL e degli Enti Pubblici

A.4.1 Atti art. 16 comma 2

L'Ente provvede all'invio elettronico degli atti di cui richiede la pubblicazione mediante inoltro all'indirizzo dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti.

La comunicazione deve indicare gli estremi della norma che rende obbligatoria la pubblicazione.

A.4.2 Atti art. 16 comma 3

L'Ente provvede all'invio elettronico degli atti di cui richiede la pubblicazione mediante inoltro all'indirizzo dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti.

La comunicazione contiene l'evidenza documentale dell'avvenuto pagamento della tariffa di inserzione.

#### A.5 Indirizzo elettronico

L'indirizzo elettronico dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti è assegnato alla struttura competente da parte del responsabile del servizio di gestione documentale della Giunta regionale.

Le modalità di utilizzo dell'indirizzo elettronico dichiarato dall'ufficio BURT sono conformi ai requisiti di e.toscana compliance di cui al Decreto Dirigenziale n. 2479/2005.

Le comunicazioni pervenute all'indirizzo elettronico dell'ufficio BURT per la ricezione di documenti hanno valore di comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del D.P.R. 445/2000. Gli invii effettuati all'indirizzo elettronico per la ricezione di documenti dell'ufficio BURT non devono essere seguiti da altri invii in forma cartacea .

L'ufficio BURT provvede a contattare la struttura richiedente la pubblicazione qualora il materiale inviato contenga elementi che ne rendono difficoltosa o impossibile la pubblicazione.

L'indirizzo elettronico dichiarato per la ricezione di documenti dall'ufficio BURT è reso pubblico mediante sito web burt, fascicolo burt

L'ufficio BURT ha facoltà di disporre per singoli atti modalità di inoltro differenziate. Tale modalità di inoltro ha validità esclusivamente per lo specifico atto per il quale è stata autorizzata.

#### **B) Garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;**

Il fascicolo del BURT è formato dall'insieme:

- degli atti acquisiti dall'ufficio BURT autonomamente e direttamente dalla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale;
- degli atti acquisiti dall'ufficio BURT autonomamente e direttamente dalla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale;
- degli atti pervenuti all'indirizzo dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti

Tali atti sono opportunamente trattati dall'Ufficio BURT per formare il fascicolo pubblicato.

Gli atti di cui è richiesta la pubblicazione pervenuti all'indirizzo elettronico dichiarato dall'Ufficio BURT per la ricezione di documenti sono acquisiti dal sistema di gestione documentale di Regione toscana Giunta regionale.

L'ufficio BURT a conclusione della predisposizione di ogni singolo fascicolo del BURT provvede a dare valore probante al documento risultante mediante la apposizione degli elementi

di garanzia di integrità e autenticità previsti dalla norma d.lgs. 82/2004 artt. 20, 21 e 40. Con l'apposizione della firma il direttore del BURT garantisce che il processo di predisposizione del fascicolo si è svolto ai sensi delle presenti regole tecniche.

## **C) Norme per l'archiviazione dei testi pubblicati**

### C.1 Archiviazione dei testi di cui è stata richiesta la pubblicazione

Gli atti di cui è richiesta la pubblicazione mediante invio all'indirizzo elettronico dichiarato dall'ufficio BURT per la ricezione di documenti sono acquisiti dal sistema di gestione documentale di regione toscana e sono avviati alla procedura di scarto d'archivio dodici mesi dopo la loro ricezione.

#### Archiviazione dei fascicoli BURT pubblicati

Il direttore del BURT è responsabile della conservazione del fascicolo del BURT fino al versamento all'archivio regionale. Il direttore del BURT provvede al versamento all'archivio regionale del fascicolo del BURT entro 12 mesi dalla data di pubblicazione. Le modalità per il versamento sono stabilite dalla struttura competente archivio regionale. Dal versamento all'archivio la responsabilità della conservazione è assegnata alla struttura competente Archivio regionale

## **D) Norme per la conservazione dei testi pubblicati**

La responsabilità della conservazione è assegnata alla struttura competente Archivio regionale.

## **E) Le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;**

Il sistema informativo per la predisposizione e pubblicazione del BURT è censito nel processo trasversale strategico dei sistemi informativi di cui alla decisione della Giunta Regionale n. 3 del 27 novembre 2006. Nel documento attuativo del sistema informativo regionale, il sistema informativo per la predisposizione e pubblicazione del BURT è assegnato come struttura committente alla Direzione Generale della Presidenza. Nell'ambito del documento operativo annuale sono individuate le forme di manutenzione e di operatività del sistema informativo per la predisposizione e pubblicazione del BURT .

**F) Modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;**

Le pagine del sito di Regione Toscana dedicate al Bollettino sono realizzate in conformità al progetto editoriale approvato con decisione della Giunta regionale n. 3 del 27 dicembre 2006.

Il progetto editoriale prevede la realizzazione per il sito della Regione, che include la sezione dedicata al Bollettino, del motore di ricerca (cfr paragrafo c.2, pag. 51, e allegato A dec. GR citata) e la navigazione anche per i soggetti diversamente abili (cfr paragrafo b.8 pag. 48 e Appendice n. 15, pag 217, allegato A dec. GR citata).

*L'ufficio del BURT informa l' Agenzia di informazione multimediale Toscana notizie circa i contenuti del fascicolo in corso di pubblicazione, in modo da garantire un'adeguata e tempestiva informazione.*

*I contenuti informativi di introduzione alle pagine web del BURT e relativi alla struttura e ai contenuti del BURT stesso, sono realizzati d'intesa dalla redazione del Bollettino e dall' Agenzia di informazione multimediale Toscana notizie.*

I contenuti relativi al singolo fascicolo del BURT sono patrimonio informativo delle banche dati della Regione Toscana e, ai fini della pubblicazione nella sezione del sito web della regione, sono gestiti in conformità a quanto previsto dal citato progetto editoriale del sito di Regione Toscana (cfr. paragrafo g.1, pag. 114 allegato A dec. GR citata).

La linea grafica per la sezione del sito di Regione Toscana dedicata al Bollettino è realizzata in conformità al progetto editoriale approvato con decisione della Giunta regionale n. 3 del 27 dicembre 2006 e della decisione della Giunta regionale n. 1 del 7 maggio 2007

La pubblicazione dei fascicoli del BURT nella sezione del sito di Regione Toscana garantisce l'autenticità e l'integrità dei documenti pubblicati nonché la conformità e la corrispondenza alle informazioni contenute nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82.

**G) Modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.**

Sul sito di pubblicazione del BURT viene offerta ai soggetti o alle categorie la possibilità di iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione.

All'indirizzo di posta elettronica dichiarato dagli iscritti al servizio viene inviato l'avviso di avvenuta pubblicazione del BURT che consiste nel sommario di ogni fascicolo pubblicato.

Ulteriori forme di informazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione del BURT sono realizzate a cura della Direzione editoriale del sito istituzionale di Regione Toscana.